

Oggetto: Legge regionale 13 ottobre 1998, n.30 - Disciplina concernente la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali, già operanti presso gli ex Uffici Medici Provinciali.

* * * * *

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale riferisce che ai sensi dell'art.1, comma 3° della legge regionale 13 ottobre 1998, n.30, recante: "*Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica*" è necessario dettare, con apposita delibera della Giunta Regionale, la disciplina concernente la composizione e le modalità di funzionamento dei seguenti organismi collegiali, già operanti presso gli ex Uffici Medici Provinciali, soppressi con la medesima legge:

- A) COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE GAS TOSSICI, di cui all'art.24 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.147;
- B) COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' AL RILASCIO DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI, di cui all'art.32 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.147;
- C) COLLEGIO MEDICO PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART.20 DELLA LEGGE 2 aprile 1968 n.482.

La Giunta,

VISTO il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni recante: "*Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici*" e in particolare gli artt. 24 e 32;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 482 recante: "*Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private*" e in particolare l'art. 20;

SENTITO quanto riferito dall'Assessore dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, su proposta dello stesso,

DELIBERA

Di dettare, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3° della legge regionale 13 ottobre 1998, n.30, la seguente disciplina degli organismi collegiali, già operanti presso gli ex Uffici Medici Provinciali, prevedendo per ciascuno di essi composizione e modalità di funzionamento:



Regione Autonoma della Sardegna

A) COMMISSIONE TECNICA PERMANENTE GAS TOSSICI

- 1) Le Commissioni tecniche permanenti gas tossici di cui all'art. 24 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n°147 e successive modificazioni sono istituite, ai sensi della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n°30, presso ciascuna Azienda U.S.L. con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda - U.S.L. competente per territorio al rilascio delle autorizzazioni previste dal succitato R.D. n.147/1927 e sono così composte:
 - PRESIDENTE: Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda - U.S.L.;
 - COMPONENTE: un Dirigente Chimico dell'Area chimico - farmacologica ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione che insiste nell'ambito territoriale dell'Azienda - U.S.L.;
 - COMPONENTE: un Dirigente Ingegnere dell'Area impiantistica, antinfortunistica e sicurezza del lavoro del Presidio Multizonale di Prevenzione che insiste nell'ambito territoriale dell'Azienda - U.S.L.
 - SEGRETARIO: un funzionario del ruolo amministrativo della Azienda - U.S.L.
- 2) Fanno altresì parte come membri di diritto il Questore del capoluogo di Provincia e il Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'Azienda - U.S.L. o un loro delegato.
- 3) Per ogni componente e segretario effettivo verranno nominati altrettanti componenti e segretari supplenti, al fine di garantire il regolare funzionamento delle Commissioni in caso di assenza o impedimento dei titolari.
- 4) Le suddette Commissioni durano in carica tre anni, svolgono funzioni consultive nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda - U.S.L. competente per territorio al rilascio delle autorizzazioni previste dal succitato R.D. n.147/1927 e si riuniscono nei locali in cui ha sede il Presidio Multizonale di Prevenzione che insiste nell'ambito territoriale dell'Azienda - U.S.L., per dare parere nei casi previsti dallo stesso Regio Decreto e ogni volta che ne formuli richiesta il Direttore Generale.
- 5) Le spese per le visite occorrenti nei casi previsti dal citato Regio Decreto n.147/1927 sono a carico dei richiedenti, che versano sulla contabilità speciale dell'Azienda - U.S.L. presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro, la somma quantificata dall'Azienda - U.S.L. e comunicata agli interessati a cura del Presidente della Commissione stessa.



Regione Autonoma della Sardegna

Detta somma è finalizzata alla corresponsione dell'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio e viene calcolata in base alle vigenti norme contrattuali, con riguardo al comparto di appartenenza del singolo componente la Commissione.

B) COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' AL RILASCIO DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

- 1) Le Commissioni esaminatrici per l'accertamento della idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici di cui all'art. 32 del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n°147 e successive modificazioni sono istituite, ai sensi della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n°30, presso ciascuna Azienda U.S.L. con provvedimento del Direttore Generale e sono così composte:
 - PRESIDENTE: Un Dirigente amministrativo dell'Azienda - U.S.L.;
 - COMPONENTE: un Dirigente Medico dell'Area medico - biotossicologica del Presidio Multizonale di Prevenzione che insiste nell'ambito territoriale dell'Azienda - U.S.L.;
 - COMPONENTE: un Dirigente Chimico dell'Area Chimico - farmacologica ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione che insiste nell'ambito territoriale dell'Azienda - U.S.L.
 - SEGRETARIO: un funzionario del ruolo amministrativo della Azienda - U.S.L.
- 2) Fanno altresì parte come membri di diritto il Questore del capoluogo di Provincia e il Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'Azienda - U.S.L. o un loro delegato.
- 3) Per ogni componente e segretario effettivo verranno nominati altrettanti componenti e segretari supplenti, al fine di garantire il regolare funzionamento delle Commissioni in caso di assenza o impedimento dei titolari.
- 4) Le suddette Commissioni durano in carica tre anni e si riuniscono nei locali in cui ha sede il Presidio Multizonale di prevenzione che insiste nell'ambito territoriale dell'Azienda - U.S.L., su convocazione dei rispettivi Presidenti.



Regione Autonoma della Sardegna

- 5) Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'Azienda - U.S.L., la quale provvede alla corresponsione dell'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio ai componenti la Commissione, applicando le norme e gli istituti contrattuali vigenti con riguardo al comparto di appartenenza del singolo componente la Commissione stessa.

A tal fine i richiedenti dovranno versare, all'atto della presentazione della relativa domanda, quale contributo alle spese di funzionamento della Commissione, la somma di £ 30.000 sulla contabilità speciale dell'Azienda - U.S.L. presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro.

* * * * *

C) COLLEGIO MEDICO PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART.20 DELLA LEGGE 2 aprile 1968 n.482

- 1) I Collegi medici previsti dall'art.20 della legge 2 aprile 1968, n.482 sono istituiti, ai sensi della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n°30, presso ciascuna Azienda U.S.L. con provvedimento del Direttore Generale e sono così composti:

- PRESIDENTE: Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda - U.S.L.;
- COMPONENTE: Un Dirigente Medico, specialista in Medicina del Lavoro o in Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali o in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, dipendente di una Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna;
- COMPONENTE: Un Medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'art.15 della legge n.482/1968;
- COMPONENTE: Un Medico in rappresentanza dei datori di lavoro;
- SEGRETARIO: un funzionario del ruolo amministrativo della Azienda - U.S.L..

- 2) Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia;
- 3) Per ogni componente e segretario effettivo verranno nominati altrettanti componenti e segretari supplenti, al fine di garantire il regolare funzionamento dei Collegi Medici in caso di assenza o impedimento dei titolari.



Regione Autonoma della Sardegna

- 4) I suddetti Collegi durano in carica tre anni e si riuniscono nei locali all'uopo individuati dalla stessa Azienda U.S.L., su convocazione dei rispettivi Presidenti.

- 5) Le spese per il funzionamento dei Collegi medici fanno carico all'Azienda - U.S.L., la quale provvede alla corresponsione dell'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio ai componenti i Collegi stessi, applicando le norme e gli istituti contrattuali vigenti con riguardo al comparto di appartenenza del singolo componente il Collegio.
A tal fine il datore di lavoro e l'Associazione di categoria del richiedente la visita stessa, dovranno versare sulla contabilità speciale dell'Azienda - U.S.L. presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro la somma indicata dal Presidente del Collegio, quale contributo alle spese di funzionamento del Collegio stesso.
Detta somma viene quantificata in base al punto 14 del tariffario regionale approvato con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n.3493 del 18.09.1992 e ai relativi aggiornamenti ed integrazioni che dovessero intervenire successivamente.

Il Direttore Generale
Pierluigi Leo

p. Il Presidente
Antonio Loddo